



Settore Finanziario e Servizio Tributi

Servizio conferito all'UNIONE ROMAGNA FAENTINA con decorrenza dall'1.1.2017 Convenzione Rep. n. 389 del 23/12/2016



## Guida Informativa IMU

# 2020



**PRIMA RATA IN ACCONTO:  
16 GIUGNO 2020**

*I versamenti effettuati entro il 16/10/20  
saranno ritenuti tempestivi.)*

**SECONDA RATA A SALDO :  
16 DICEMBRE 2020**

**ACCONTO:** Solo per il 2020 l'imposta deve essere uguale al 50% di quanto versata nel 2019 per IMU e TASI e quindi sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate e confermate nel 2019 (CC n. 27 del 29/4/2016).

**SALDO:** Il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno deve essere eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote, pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (CC n. 47 del 28/9/20)

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, in sede di acconto.

Si ricorda infine che chi non versa l'imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "[ravvedimento operoso](#)".

### Calcolo On-Line dell'imposta dovuta 2020



La procedura di calcolo permette:

*\*di calcolare l'imposta dovuta sulla base dei dati dichiarati dal contribuente;*

*\*di visualizzare e stampare un prospetto di riepilogo degli immobili dichiarati;*

*\*di visualizzare e stampare il proprio modello di versamento F24 con i codici tributo da utilizzare;*

*\*di calcolare gli importi dovuti per ravvedimento in caso di mancato o tardivo pagamento dell'acconto.*

*Si precisa che il contribuente è l'unico responsabile della correttezza dei calcoli e della compilazione del mod.*

*F24: la procedura di calcolo infatti utilizza esclusivamente i dati dichiarati e non effettua controlli sulla loro validità. Si invita a prestare la massima attenzione alle informazioni inserite per evitare di versare un importo errato. E' bene consultare attentamente le informative presenti sul sito internet del Comune.*



### Modalità di Versamento

Il versamento dell'imposta dovuta al Comune e della quota riservata allo Stato, quando prevista, va effettuata avvalendosi del modello F24.

Il versamento dell'imposta può avvenire presso gli istituti bancari e presso gli uffici postali siti nel territorio dello Stato.

Il versamento dell'imposta con il modello F24 non prevede l'applicazione di commissioni. Nel modello F24 deve essere compilata la "Sezione IMU e altri tributi locali" e nello spazio "codice ente/codice comune" deve essere inserito il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili C065

### ARROTONDAMENTO e IMPORTI MINIMI TRIBUTI

Il MEF, con circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, precisa che "Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Sulla base della formulazione della norma è agevole affermare che l'arrotondamento per difetto va effettuato anche nel caso in cui la frazione sia uguale a 49 centesimi, in linea, peraltro, con il meccanismo stabilito per i tributi erariali. Pertanto, poiché a ciascuna tipologia di immobile è associato un differente codice tributo, l'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato....".

L'importo minimo per il versamento Imu per il comune di C.Bolognese è di € 5,00 riferito al tributo DOVUTO per l'intero anno di imposta. (Regolamento Generale delle Entrate Tributarie comunali attualmente in vigore).



Settore Finanziario e Servizio Tributi

Servizio conferito all'UNIONE ROMAGNA FAENTINA con decorrenza dall'1.1.2017 Convenzione Rep. n. 389 del 23/12/2016

## ALIQUOTE IMU 2020

(rif. *Delibera Consiglio comunale n. 47 del 28/09/2020*) :

Tipo aliquote	Misura
immobili non compresi nei punti seguenti e ogni altra fattispecie non riconducibile in quelle espressamente sotto elencate;	<b>1,06</b> per cento
unità immobiliari adibite ad <b>abitazione principale</b> dei contribuenti classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria); Confermata la detrazione di legge pari a € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, come fissata dallo stesso art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011	<b>0,6</b> per cento
fabbricati <b>rurali ad uso strumentale</b> di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133- ( codice IMU 3913 ex TASI 3959 )	<b>0,1</b> per cento
unità immobiliari <b>concesse in locazione a titolo di abitazione principale</b> e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall'articolo 2 commi 3 e 4 della Legge n. 431/98 ( <b>contratti concordati</b> ). Tale aliquota va applicata in relazione al periodo di locazione nell'anno e a condizione che venga presentata, entro il termine del pagamento della rata a saldo, apposita dichiarazione, su modello predisposto dal Comune, unitamente a copia del contratto regolarmente registrato per le nuove locazioni e copia del modello attestante la registrazione annuale per i contratti in essere; le eventuali variazioni (cessioni, risoluzioni, etc.) devono essere necessariamente comunicate entro lo stesso termine previsto per il pagamento del saldo;	<b>0,85</b> per cento <b>(Imposta ridotta al 75%)</b> Art. 1, commi 53 e 54 Legge n. 208 /2015)
unità immobiliari <b>concesse in uso gratuito (comodato)</b> a parenti di primo grado in linea retta che le utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze, purché gli stessi abbiano nell'immobile la residenza anagrafica e la dimora abituale. Ai fini dell'applicazione di tale aliquota il soggetto passivo è tenuto a presentare, entro il termine di pagamento del saldo I.M.U., apposita dichiarazione, su modello predisposto dal Comune, attestante la concessione in uso gratuito dell'immobile, pena la decadenza dal diritto di applicazione dell'aliquota agevolata. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modifiche, in caso contrario dovrà essere inviata nuova dichiarazione attestante l'avvenuta variazione; Verificare inoltre se sussistono le condizioni per l'applicazione della riduzione dell'imponibile del 50%(*). Il contribuente che si avvale della suddetta riduzione attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione IMU 2020 entro il 30/06/2021 compilando il campo "annotazioni" con i riferimenti del comodatario e del contratto di comodato, di cui si consiglia di allegare copia. <i>Condizioni per usufruire della riduzione dell'imponibile del 50%:</i> - il contratto di comodato deve essere registrato; - il soggetto passivo deve possedere una sola abitazione in Italia;-il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; -il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato possiede nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non sia accatastato nelle categorie catastali A/1-A/8- A/9; - l'agevolazione non si applica alle abitazioni catastalmente classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; - il soggetto passivo è tenuto alla presentazione della dichiarazione IMU . In caso di morte del comodatario, il beneficio si estende al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori.	<b>0,78</b> per cento <b>(Imposta ridotta al 50%)</b> art.1, comma 53 Legge n.208/2015)
<b>Terreni agricoli</b>	<b>0,85</b> per cento
<b>Aree fabbricabili</b>	<b>1,06</b> per cento
unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/10, alle categorie catastali del gruppo B e D e alle categorie catastali del gruppo C diverse dalle pertinenze di abitazioni e <b>utilizzate ai fini produttivi</b>	<b>0,9</b> per cento
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ( <b>beni merce</b> ), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	<b>0</b> per cento

**BASE IMPONIBILE:** (Nella nuova IMU sono invariati i moltiplicatori).

- A. La base imponibile per i **fabbricati** è costituita dalla rendita catastale maggiorata del 5% sulla quale applicare i seguenti coefficienti:

Categorie catastali	Coefficienti
Categoria A (ad esclusione dell'A/10) e C/2, C/6 e C/7	160
Categoria B e C/3, C/4 e C/5	140
Categoria A/10	80
Categoria C/1	55
Categoria D (ad esclusione del D/5)	65
Categoria D/5	80

- B. La base imponibile per le **aree edificabili** è il valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione. Il valore venale dell'area deve essere determinato direttamente dal contribuente, eventualmente avvalendosi di un tecnico di fiducia. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 504/1992, nonché sulla base di quanto disposto dall'art. 4, comma 5, lett. a) del D.L. n. 16/2012, convertito nella Legge 44/2012 e ss.mm. ed ii., i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti alla previdenza agricola, non si considerano edificabili ai fini IMU. Pertanto, la base imponibile potrà essere calcolata prendendo a riferimento il reddito dominicale catastale, come previsto per i terreni agricoli, anziché il valore di mercato.
- C. Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato. La base imponibile per i terreni agricoli è costituita dal reddito dominicale maggiorato del 25% su cui applicare i seguenti coefficienti:

Tipologia TERRENI AGRICOLI:	Coefficiente
<b>Terreni posseduti e condotti da Coltivatori Diretti (CD) ed Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola</b>	<b>ABROGAZIONE</b>
<b>Terreni posseduti da altri soggetti</b>	<b>135</b>

*A seguito dell'abrogazione della TASI non è più prevista la quota del 10% per l'inquilino sui fabbricati D/10 strumentali che ritornano a tassazione piena in carico ai proprietari.*

*Il codice tributo 3959 riferito a TASI per Fabbricati strumentali agricoli come definiti dal co.8 art. 13 DL 201/2011 convertito in Legge 214/2011, è sostituito dal codice IMU 3913. Pertanto chi ha pagato nel 2019 la TASI per i fabbricati strumentali agricoli da quest'anno deve versare l'IMU (alla medesima aliquota 1 per mille).*

**FATTISPECIE di IMMOBILI ESENTATI DALL'APPLICAZIONE DELL'IMU**

- **Abitazione principale e pertinenze della stessa**, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, nonché degli immobili assimilati ad abitazione principale per norma di legge o regolamentare. Si informa che l'esenzione IMU è rivolta al nucleo familiare. Se due coniugi risiedono in comuni diversi, anziché nello stesso comune, non hanno diritto entrambi all'esenzione IMU sull'abitazione principale, poiché l'agevolazione può essere riconosciuta una sola volta al nucleo familiare, a meno che i due coniugi non risultino formalmente separati o divorziati. La Cassazione, con l'ordinanza 4166 del 19 febbraio 2020, prende una posizione chiara e netta sull'esenzione Imu per l'abitazione principale. Unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- **Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie** a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- **Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali** come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- **Casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli**, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- **Unico immobile**, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente **alle Forze armate** e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile,



Settore Finanziario e Servizio Tributi

Servizio conferito all'UNIONE ROMAGNA FAENTINA con decorrenza dall'1.1.2017 Convenzione Rep. n. 389 del 23/12/2016

nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- **Terreni agricoli posseduti e condotti** direttamente I terreni agricoli che siano posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sono esenti ai fini

### **RIDUZIONI di IMPOSTA**

- **FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO** La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n. 42.
- **FABBRICATI INAGIBILI/INABITABILI** La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. La modulistica per l'autocertificazione è scaricabile dal sito internet del Comune  
*ATTENZIONE: Si ricorda che in caso di interventi di ristrutturazione/costruzione/demolizione/ricostruzione del fabbricato la base imponibile non è data dal valore del fabbricato ridotto al 50% ma dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato in corso di opera fino alla data di ultimazione dei lavori.*

### **DICHIARAZIONE IMU**

Il termine di Dichiarazione IMU, limitatamente alle casistiche per le quali sussiste l'obbligo di presentazione, è fissato alle seguenti scadenze:

Variazioni anno 2019 - termine di presentazione: **31/12/2020**

Variazioni anno 2020 - termine di presentazione: **30/06/2021**

Il Comune di CASTEL BOLOGNESE è classificato:

nell'Elenco ISTAT come "COMUNE NON MONTANO";

nell'Allegato 0A al D.L. n. 4/2015 come COMUNE PARZIALMENTE DELIMITATO (PD).

### **Codici tributo**

Tipologie di immobili IMPONIBILI IMU:	Codici Tributo IMU	Codice catastale C.Bolognese
Abitazioni principali, SOLO se iscritte nelle <b>categorie catastali A/1-A/8-A/9</b> e relative pertinenze	3912	C065
Terreni agricoli posseduti da soggetti diversi dai CD e IAP	3914	C065
Aree fabbricabili	3916	C065
ALTRI fabbricati	3918	C065
Immobili gruppo catastale D (per l'IMU ad aliquota base spettante allo Stato 7,6 per mille)	3925 Stato	C065
Immobili gruppo catastale D (per l'eccedenza di aliquota spettante al Comune)	3930 Comune	C065
Fabbricati strumentali agricoli come definiti dal co.8 art. 13 DL 201/2011 convertito in Legge 214/2011	3913 Comune	C065

### **PER INFORMAZIONI**

**SETTORE FINANZIARIO SERVIZIO TRIBUTI dell'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA**

**e-mail : [pec@cert.romagnafaentina.it](mailto:pec@cert.romagnafaentina.it)**

**Referenti COMUNE CASTEL BOLOGNESE - P.zza Bernardi, 1 - 1°Piano**

Vilma Vignoli	TEL. 329 2107580	<a href="mailto:Vilma.Vignoli@romagnafaentina.it">Vilma.Vignoli@romagnafaentina.it</a>
Anna Maria Ceroni	TEL. 338 3124499	<a href="mailto:Annamaria.Ceroni@romagnafaentina.it">Annamaria.Ceroni@romagnafaentina.it</a>



Settore Finanziario e Servizio Tributi

Servizio conferito all'UNIONE ROMAGNA FAENTINA con decorrenza dall'1.1.2017 Convenzione Rep. n. 389 del 23/12/2016

## EVOLUZIONE NORMATIVA "IMU" 2020

### LEGGE DI BILANCIO 2020

La Legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019 con decorrenza dal 01.01.2020 riorganizza la tassazione comunale sugli immobili. Con l'abrogazione della IUC, e quindi della TASI (sopravvive solo la TARI) il legislatore ha riformulato la disciplina dell'IMU 2020 in un unico testo normativo (*contenuto nell'art. 1, commi da 738 a 783 Legge 27.12.2019, n. 160*).

[Legge di bilancio 2020, Art. 1 commi 738/783 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160](#)

La nuova IMU -----> accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi.  
-----> mantiene l'esenzione già prevista per IMU e TASI per l'abitazione principale non di lusso (categorie catastali dalla A2 alla A7).

si segnalano le seguenti novità in essere dal 2020.

**INTRODUZIONE FIGURA "GENITORE AFFIDATARIO"** (in luogo dell'ex coniuge) E' stata prevista l'assimilazione all'abitazione principale della "casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso". Si chiarisce quindi che la soggettività passiva dell'assegnatario opera solo se ci sono figli affidati. In caso contrario la soggettività segue i criteri ordinari; ciò significa che se l'immobile è di proprietà (in tutto o in parte) del coniuge non assegnatario, la quota del non assegnatario sarà imponibile, mentre quella dell'utilizzatore, laddove questi abbia residenza anagrafica e dimora nella casa medesima, sarà esente alla stregua di abitazione principale.

**ELIMINAZIONE EQUIPARAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE PER ABITAZIONE POSSEDUTA DA ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE) PENSIONATI** Non è stata riproposta la equiparazione ad abitazione principale per l'abitazione posseduta da italiani residenti all'estero (AIRE) pensionati e quindi non può ritenersi più applicabile l'esenzione, divenendo l'immobile oggetto di imposta.

**AGEVOLAZIONE IMU ABITAZIONE PRINCIPALE PER ABITAZIONI IN COMUNI DIVERSI** Nessuna agevolazione IMU spetta nel caso di due coniugi che abbiano stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale in due abitazioni che insistono su due comuni diversi, in quanto nessuno dei due fabbricati può essere considerato abitazione principale (Cassazione sent. 20130 del 24/09/2020)

**ABOLIZIONE DELLA TASI A FAR DATA DALL'ANNO 2020.** L'articolo 1, comma 738, della legge n. 160/2019, ha disposto l'abolizione della TASI a far tempo dall'anno 2020. Con il sopra citato provvedimento normativo è stato disposto che gli immobili già assoggettati a TASI sino al 31/12/2019, siano sottoposti ad IMU regolata dall'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge n. 160/2019 a partire dal 1° gennaio 2020.

**TERMINE DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IMU** Il termine di presentazione della dichiarazione IMU 2020 è stato fissato al 30 giugno 2021. Limitatamente invece ai casi in cui il possesso dell'immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2019 il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 31 dicembre 2020.

**PERIODO DI POSSESSO ai fini della determinazione dell'imposta.** Per quanto riguarda la determinazione dell'imposta il calcolo è mensile. Cioè per i nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente: (esempio mese di 28 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese);



Settore Finanziario e Servizio Tributi

Servizio conferito all'UNIONE ROMAGNA FAENTINA con decorrenza dall'1.1.2017 Convenzione Rep. n. 389 del 23/12/2016

## **“IMU” NOVITA’ 2020 EMERGENZA COVID-19**

**Si riportano di seguito i principali provvedimenti legislativi intervenuti nel corso dell’anno 2020 in tema di Imposta Municipale Propria collegati alla emergenza Covid19:**

### **Decreto RILANCIO - Decreto AGOSTO - Decreto RISTORI – Decreto RISTORI bis**

#### **Decreto Rilancio - Articolo 177 Comma 1**

Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 - articolo 177 “Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico” convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata IMU per gli:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi o manifestazioni (lett. b-bis aggiunta in sede di conversione).

#### **DECRETO AGOSTO**

Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 – articolo 78 “Esenzioni dall’imposta municipale propria per il settore del turismo e dello spettacolo” convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata IMU per:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali (lett. a);
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (lett. b); con la Legge di conversione l'esenzione per le pertinenze degli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'art. 177 del Decreto Rilancio;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi o manifestazioni (lett. c);
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (lett. d);
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (lett. e).

Per gli anni 2021 e 2022 (comma 3) non è dovuta l'Imposta Municipale Propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate di cui alla citata lett. d).

#### **DECRETO RISTORI**

(ATTENZIONE: NON ANCORA CONVERTITO IN LEGGE) Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 – articolo 9 “Cancellazione della seconda rata IMU” in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid19, per l'anno 2020 non è dovuta la seconda rata IMU per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'Allegato 1 del suddetto decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate .

[Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 - Allegato 1 - CODICI ATECO](#)

#### **DECRETO RISTORI-BIS**

(ATTENZIONE: NON ANCORA CONVERTITO IN LEGGE) Decreto Legge 09 novembre 2020, n. 149 – articolo 5 “Cancellazione della seconda rata IMU” in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2020 non è dovuta la seconda rata IMU per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'Allegato 2 del suddetto decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del Dpcm del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto.

**PERTANTO SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE DI FATTO AL MOMENTO DEL VERSAMENTO DEL SALDO.**

vers 24\_11\_20